Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 5

9ª COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura e produzione agroalimentare)

INTERROGAZIONI

29ª seduta: mercoledì 10 dicembre 2013

Presidenza del presidente FORMIGONI

IN 0191
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 8, 9
* CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali* 3, 8
* FATTORI *(M5S)* 7
RUVOLO *(GAL)* 8
STEFANO *(Misto-SEL)* 5

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica con Monti per l'Italia: SCMpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Saranno svolte congiuntamente le interrogazioni 3-00284, presentata dal senatore Stefano, e 3-00425, presentata dalla senatrice Fattori e da altri senatori, entrambe in materia di organismi geneticamente modificati (OGM).

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali.* Signor Presidente, onorevoli senatori, in relazione ai risultati del Comitato di appello dell'11 luglio 2013, la posizione dell'Italia è stata espressa dalla rappresentanza italiana del Ministero della salute, quale autorità nazionale competente per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1829 del 2003 relativo agli alimenti geneticamente modificati e al rilascio delle autorizzazioni per l'immissione in commercio di OGM. La rappresentanza italiana provvede ad inviare gli esiti delle riunioni ai Ministeri competenti e risulta che gli stessi saranno allegati alla prossima relazione della rappresentanza stessa.

La posizione contraria all'immissione in commercio del polline di mais MON810, espressa sulla base degli stessi princìpi e criteri del decreto interministeriale del 12 luglio 2013, che ha vietato la coltivazione del mais MON810 sul territorio nazionale, è stata concordata, come avviene di consueto, tra i Ministeri interessati (delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della salute), ed è coerente con quella finora assunta dal Governo in relazione a tale mais, confermando la posizione precedentemente assunta in seno alla riunione del comitato permanente del 10 giugno 2013. Sulla questione va ricordata la sentenza del 6 settembre 2011 con la quale Corte di giustizia europea ha stabilito che il miele contenente polline transgenico necessita di una specifica autorizzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829 del 2003, in quanto l'immissione in commercio come polline, contenuto in matrici alimentari, non era contemplata dalle precedenti autorizzazioni.

Per quanto riguarda, invece, gli altri due prodotti, costituiti da combinazioni di mais geneticamente modificati (MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 e MON89034 x 1507 x NK603) è da tenere presente che sono destinati anche ai mangimi utilizzati nella filiera zootecnica eu-

ropea, nettamente dipendente dalle importazioni provenienti da Paesi terzi che fanno largo uso di OGM per le loro produzioni primarie.

Nonostante la motivazione degli eventi transgenici autorizzati a livello europeo sia correlata a ciò, l'Italia, in occasione delle votazioni per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di queste categorie di prodotti, ha manifestato una cautela generale assumendo la posizione di astensione. Infine, si precisa che il decreto interministeriale del 12 luglio 2013 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2013, poiché il perfezionamento dell'atto prevedeva l'esame preventivo della Corte dei conti.

Relativamente all'interrogazione a prima firma della senatrice Fattori, è necessario innanzitutto specificare che l'attivazione della clausola di salvaguardia, ai sensi del decreto legislativo n. 224 del 2003 di recepimento della direttiva 2001/18/CE, non può essere utilizzata nel caso del mais MON810 poiché si tratta dell'unico evento transgenico – oltre alla patata *Amflora*, peraltro ritirata dal mercato – autorizzato alla coltivazione nel territorio europeo.

La nota sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 settembre 2011, relativa alla questione pregiudiziale sottoposta dal Consiglio di Stato francese sulla legittimità di applicazione della clausola di salvaguardia, ha chiarito che il mais MON810 è fattispecie disciplinata dal regolamento CE n. 1829 del 2003 poiché notificato alla Commissione europea come prodotto esistente ai sensi degli articoli 8 e 20 del medesimo Regolamento. Il citato Regolamento del 2003, pur riguardando l'immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati, disciplina anche gli organismi geneticamente modificati da utilizzare come sementi o altri materiali di propagazione. Premesso ciò, il Governo, con il decreto interministeriale 12 luglio 2013 di divieto di coltivazione del MON810, ha rispettato gli impegni assunti il 21 maggio scorso in Senato, applicando la procedura di emergenza prevista dall'articolo 34 del citato Regolamento del 2003.

Per quanto riguarda il *dossier* elaborato dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Cra), si conviene con gli interroganti sulla necessità di ulteriori approfondimenti e aggiornamenti dei dati, specialmente in relazione al noto parere dell'EFSA del settembre scorso.

Si ribadisce poi quanto già espresso per la precedente interrogazione, ovvero che, in relazione ai risultati del Comitato di appello dell'11 luglio 2013, la posizione dell'Italia è stata espressa dalla rappresentanza italiana del Ministero della salute, quale autorità nazionale competente per l'applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1829 del 2003. Come già detto, la rappresentanza italiana provvede ad inviare gli esiti delle riunioni ai Ministeri competenti e risulta che gli stessi saranno allegati alla prossima relazione della rappresentanza stessa.

La posizione contraria all'immissione in commercio del polline di mais MON810, espressa sulla base degli stessi princìpi e criteri del decreto interministeriale del 12 luglio 2013, che ha vietato la coltivazione del mais MON810 sul territorio nazionale, è stata concordata, come avviene di consueto, tra i Ministeri interessati (delle politiche agricole e forestali, dell'am-

biente e della salute), ed è coerente con quella finora assunta dal Governo in relazione a tale mais, confermando la posizione precedentemente assunta in seno alla riunione del comitato permanente del 10 giugno 2013.

Sulla questione va ricordata la sentenza del 6 settembre 201,1 con la quale Corte di giustizia europea ha stabilito che il miele contenente polline transgenico necessita di una specifica autorizzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829 del 2003, in quanto l'immissione in commercio come polline, contenuto in matrici alimentari, non era contemplata dalle precedenti autorizzazioni. Per quanto riguarda, invece, gli altri due prodotti, costituiti da combinazioni di mais geneticamente modificati (MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 e MON89034 x 1507 x NK603), è da tenere presente che sono destinati anche ai mangimi utilizzati nella filiera zootecnica europea, nettamente dipendente dalle importazioni provenienti da Paesi terzi che fanno largo uso di OGM per le loro produzioni primarie.

Nonostante la motivazione degli eventi transgenici autorizzati a livello europeo sia correlata a ciò, l'Italia, in occasione delle votazioni per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di queste categorie di prodotti, ha manifestato una cautela generale assumendo la posizione di astensione.

Infine, per quanto riguarda le coltivazioni di mais MON810 impiantate in Friuli-Venezia Giulia, è noto il monitoraggio che, dal mese di agosto, il comando regionale del Corpo forestale dello Stato per il Veneto e il Nucleo Agroalimentare e Forestale (NAF) dell'Ispettorato generale di Roma, su delega della Procura di Udine, coadiuvati a livello tecnico-scientifico dall'Istituto zooprofilattico per l'Umbria e le Marche, hanno assicurato, per accertare l'identità dell'evento transgenico, la diffusione del polline alle piantagioni vicine e gli eventuali danni prodotti all'ambiente, nonché per perseguire eventuali reati connessi. In proposito, ai fini della definizione di un assetto normativo compiuto per un'adeguata gestione del problema anche dal punto di vista sanzionatorio, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha intrapreso le iniziative appropriate per riaprire presso le sedi europee il confronto sulla modifica della direttiva 2001/18/CE nel senso proposto dalla Commissione europea nel 2010 che, se non fosse stata bloccata in Consiglio europeo nel marzo del 2012, avrebbe consentito agli Stati membri di introdurre il divieto di coltivazione delle varietà transgeniche, autorizzate a livello europeo, anche per motivi diversi da quelli di natura ambientale o sanitaria.

STEFANO *(Misto-SEL)*. Devo dichiararmi sostanzialmente insoddisfatto della risposta del Sottosegretario, innanzitutto perché è giunta tardivamente. La mia interrogazione è stata presentata il 30 luglio, peraltro in seguito ad una serie di accadimenti: l'11 luglio la Conferenza delle Regioni aveva approvato, pressoché all'unanimità, un ordine del giorno con il quale sollecitava il Governo ad adottare provvedimenti per vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati; nella stessa data, la Camera dei deputati aveva approvato, anche in quel caso pressoché all'u-

nanimità, una mozione con la quale si impegnava il Governo a perseguire in sede comunitaria un'applicazione rigorosa del principio di precauzione ed anche ad assumere iniziative utili a scongiurare ogni rischio di contaminazione nel Friuli-Venezia Giulia.

Potrei citare ulteriori accadimenti, che andavano tutti in quella direzione.

Nell'interrogazione che ho presentato chiedevo di sapere se il Governo fosse a conoscenza di quanto era accaduto nel Comitato di appello e se avesse condiviso le motivazioni ed i comportamenti della rappresentanza italiana, e perché il Governo non avesse trasmesso al Parlamento le relazioni informative relative alle riunioni del Comitato d'appello di giugno e di luglio.

La risposta mi arriva oggi, dopo cinque mesi, quando il mais è giunto a maturazione ed è stato raccolto. Il Comandante del Corpo forestale dello Stato, in un'audizione presso la Commissione agricoltura alla Camera dei deputati, ha detto che c'è stato un inquinamento genetico superiore al 10 per cento, quindi una vera e propria contaminazione.

Alla luce di tutto quello che è accaduto, quindi, sinceramente mi sarei aspettato oggi, a cinque mesi dalla presentazione di quell'interrogazione, di capire cosa il Governo intende fare, cioè se vuole procedere all'armonizzazione del quadro giuridico generale perché si possa in maniera unitaria immaginare un quadro sanzionatorio nei confronti di eventuali situazioni come questa, ma ancora mi sarei aspettato che oggi il Governo mi dicesse cosa intende fare in sede comunitaria. Sono convinto che il tema agricolo non può essere risolto in Italia se non viene risolto *in primis* in Europa, ma per fare questo è necessario avere una posizione forte sul piano nazionale. Credo che l'Italia dovrebbe riproporre questo tema a Bruxelles, non solo per ragioni di natura sanitaria, ma anche per ragioni di natura identitaria. Credo che ogni Paese debba avere la possibilità di investire sulle proprie autoctonie, di immaginare di avere una propria linea di frontiera autoctona e forte. Immagino che il Governo nazionale dovrebbe battersi con forza, perché ogni Stato abbia la facoltà d'introdurre nel proprio ordinamento il divieto di coltivazione delle varietà transgeniche, anche per motivi socio-economici.

Trovo soprattutto insoddisfacente la risposta del Governo, in merito ad interventi in altri ambiti, laddove evidenzia che ci sono cibi che vengono commercializzati in Europa, dove sono già presenti componenti transgeniche, ma qui non c'entra. Anch'io, quando ero assessore alle politiche agricole e forestali in Puglia, ed è stata approvata in Giunta regionale la delibera per il riconoscimento regionale del marchio quale Sistema di Qualità Alimentare, ho detto ai produttori che volevano apporre il marchio «Prodotti di Qualità di Puglia» che dovevano utilizzare mangimi non contaminati dal punto di vista transgenico.

Da parte del Governo mi pare non ci sia ancora una risposta in merito, ma un semplice tentativo di tamponare le emergenze come quella del Friuli-Venezia Giulia, con interventi che però arrivano quando è troppo tardi, dopo che, come è stato detto dal comandante del Corpo forestale

dello Stato, c'è stata un'evidente contaminazione e ritengo che questo sia un fatto grave.

FATTORI *(M5S)*. Mi associo al senatore Stefano nel notare che non c'è una reale volontà, da parte Governo, di affrontare seriamente la questione degli OGM. Sono perplessa per il fatto che si parli di impossibilità di invocare la clausola di salvaguardia quando, in realtà, è stata invocata con successo da otto Paesi, a cominciare dalla Germania. Non capisco perché si venga a dire che questo in Italia, anche a fronte di un ordine del giorno che menzionava la clausola di salvaguardia, non è possibile. La sentenza della Corte di giustizia europea è in relazione con l'assenza di piani di coesistenza previsti dalla direttiva, ma non è assolutamente in relazione con la clausola di salvaguardia, che ancora richiediamo con forza, perché è stata adottata in otto Paesi, quindi dovremmo prendere ad esempio la Germania, visto che lo facciamo molto spesso, anche in questo caso. Non accetto quindi assolutamente la risposta che non si può invocare la clausola di salvaguardia, perché non è così.

Occorre poi distinguere: una cosa sono i mangimi OGM, un'altra cosa è la coltivazione. Non c'è bisogno di dire che nel momento in cui gli OGM vengono introdotti massicciamente in coltivazione, come è accaduto in Friuli, cominciano i problemi seri per l'agricoltura italiana, che deve essere basata sulla qualità e non sulla monocoltura, per la quale sono stati creati appunto gli OGM.

Rimango molto perplessa dalla mancanza di volontà politica, anche in Europa, da parte del Governo, quando in realtà il Parlamento si è espresso all'unanimità più di una volta sia contro il mais Mon810, sia contro gli OGM in generale. C'è quindi una mancanza di dialogo tra Governo e Parlamento, delle cui istanze l'Esecutivo dovrebbe farsi latore in Europa.

Infine, a febbraio ci sarà il Consiglio agripesca, in cui si chiederà agli Stati membri di esprimersi riguardo ad un'altra varietà di mais transgenico, il mais 1507, molto simile al Mon810. Chiedo di sapere dal Governo, anche in base all'articolo 4 della legge n. 234 del 2012, quale sarà la sua posizione rispetto alla messa in commercio di quest'ulteriore varietà di mais, perché la battaglia sugli OGM continua e vorremmo un'interazione frequente e puntuale con l'Esecutivo. Se si tarda, com'è successo per la risposta a questa interrogazione, si rischia che si ripeta, a causa di vuoti legislativi, quello che è accaduto in Friuli, cioè che si contaminino i campi adiacenti ed allora sarebbe troppo tardi. Vorremmo quindi che il Governo esprimesse una posizione più forte rispetto alla volontà del Parlamento di non avere questo tipo di colture in Italia e soprattutto chiedo ancora l'applicazione della clausola di salvaguardia, perché il decreto interministeriale si richiama al Regolamento CE 1829/2003, come è avvenuto con quella Francia che rischiava di essere sottoposta a procedura d'infrazione; stiamo quindi seguendo delle fasi regolamentari forse non più opportune, mentre dovremmo tornare alla direttiva 2001/18/CE. Per tutti questi motivi ribadisco la mia insoddisfazione per la risposta fornita dal Governo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00431, presentata dal senatore Ruvolo.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali.* Signor Presidente, onorevoli senatori, le bibite analcoliche cui si riferisce l'innalzamento della soglia dal 12 per cento al 20 per cento di contenuto di frutta, previsto dal decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, sono le bevande vendute con nomi di fantasia che richiamano uno o più tipi di frutta presenti nel succo.

L'obiettivo della disposizione è, pertanto, quello di assicurare ai consumatori bevande con caratteristiche nutrizionali superiori poiché ottenute con un più elevato contenuto di frutta.

Tenendo conto che l'applicazione della norma avrebbe richiesto al mondo produttivo un adeguamento dei procedimenti nonché lo smaltimento delle confezioni realizzate e messe in commercio, il decreto-legge suindicato, al comma 16-*ter* dell'articolo 8, ne stabiliva la decorrenza a partire dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione e comunque subordinandola al «perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE».

Nel frattempo, come giustamente evidenziato dall'interrogante, la Commissione europea, il 5 marzo 2013, ha aperto l'EU Pilot n. 4738/2013 a carico dell'Italia per applicazione della procedura di notifica in difformità con le regole europee poiché l'adozione della disposizione è avvenuta prima della scadenza dei tre mesi dalla notifica stessa.

Considerata l'oggettività della censura, al fine di evitare l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, è evidente che le Amministrazioni competenti si stanno confrontando sulle iniziative più opportune da intraprendere in relazione a quanto contestato, fermo restando che, laddove verrà valutata l'eventuale riproposizione di una disposizione analoga in altro veicolo legislativo, la notifica a Bruxelles dovrà essere condotta in piena conformità alle modalità previste dalla citata direttiva e cioè non precorrendo i termini europei prescritti.

RUVOLO *(GAL)*. Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto per l'impegno che il Governo ha assunto nel varare il cosiddetto «decreto Balduzzi». Tuttavia, signor Sottosegretario, anche per portarne a conoscenza i colleghi, vorrei manifestare qualche perplessità per le difficoltà, a mio avviso meramente burocratiche, riscontrate nell'attuazione della normativa approvata dal Parlamento. Sostanzialmente si è innalzata la percentuale di succo di arancia (dal 12 al 20 per cento), necessaria affinché la bibita fosse a norma. Ciò ha costituito un indubbio successo per gli agricoltori, ma soprattutto per i consumatori.

Ora, il problema è in sede comunitaria. A me fa rabbia che, dopo avere fatto battaglie molto forti, insieme a tanti altri colleghi, per aumentare la percentuale di succo d'arancia, nella fattispecie, ci ritroviamo davanti ad un impedimento burocratico e tecnico che ci impedisce di appli-

care una norma di questo genere. Vi renderete conto di cosa significa una percentuale di succo d'arancia pari al 12 anziché al 20 per cento. Stiamo parlando di un settore che non riguarda certamente solo la Sicilia, anche se prevalentemente le aree del nostro Mezzogiorno, a cominciare dalla Calabria. La norma che avevamo approvato costituiva un passo significativo per potere aiutare una agrumicoltura in grande difficoltà.

Signor Sottosegretario, conosco la sua sensibilità su queste tematiche perché anche in sede europea avevamo avuto modo di confrontarci in tantissime occasioni; non vorrei – e lo sottolineo fortemente – che si ritorni indietro. Lo *slogan* precedente era: «le aranciate senza arancia» (non so se qualcuno di voi se ne ricorda ancora). In molti Stati europei si produce l'aranciata senza arancia. Faccio l'esempio del «Gatorade» per rendere ancora meglio l'idea: sono bevande che non contengono il frutto. Dunque, signor Sottosegretario, il Governo deve portare avanti questa battaglia fino in fondo perché riteniamo sia doverosa nei confronti dei consumatori ma anche degli agrumicoltori: è una speranza che dobbiamo dare al fine di elevare sempre la qualità dei prodotti.

Come abbiamo avuto modo di dire in tema di OGM – non voglio divagare nella maniera più assoluta – se vogliamo mantenere davvero i prodotti sani e di qualità dobbiamo anche spenderci in sede europea per far passare norme di buon senso. Non stiamo chiedendo nulla di straordinario alla Comunità europea, ma solo di migliorare le bevande ad alto contenuto di succo, nella fattispecie del succo d'arancia.

Mi permetto di fare una semplice considerazione, che non vuole essere un suggerimento né altro. Mi rivolgo a lei, signor Sottosegretario, per una ragione semplicissima: perché lei è un siciliano.

Prendiamo ad esempio l'aranciata «Fanta», che, se non vado errato, viene prodotta proprio nella sua città, Catania, e che viene distribuita in tutta Italia: si potrebbe pensare ad un accordo serio, perché non è detto che nella produzione della bevanda la concentrazione del succo d'arancia si debba stabilizzare al 12 per cento; quella è la base minima. Un'azione in questo senso, ovvero un accordo tra il Governo nazionale e l'azienda italiana produttrice di «Fanta» potrebbe essere di grande aiuto da un punto di vista qualitativo. Peraltro, la «Fanta» viene prodotta prevalentemente con agrumi siciliani, anche a seguito di diverse convenzioni e contratti che sono stati stipulati. Insomma, la «Fanta», che fa un lavoro eccezionale nel nostro territorio, per una volta faccia meno costi e più ricavi per gli agricoltori.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,00.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

STEFANO. – *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che:

in data 11 luglio 2013 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un secondo ordine del giorno (il primo è stato approvato il 7 ottobre 2010) in materia di organismi geneticamente modificati che esprime forte preoccupazione per il rischio di contaminazione delle colture biologiche e convenzionali in seguito alle avvenute semine di mais Mon810 in Friuli-Venezia Giulia;

l'ordine del giorno sollecita il Governo all'adozione di provvedimenti che vietino la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale;

in data 11 luglio 2013 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato, pressoché all'unanimità e con parere favorevole del Governo espresso dal Ministro in indirizzo, Nunzia De Girolamo, una mozione che, tra gli altri punti, impegna il Governo a perseguire in sede comunitaria, con tutta la necessaria energia negoziale, «una rigorosa applicazione del principio di precauzione in tutti i procedimenti di autorizzazione alla coltivazione o al commercio di eventi transgenici»;

impegna anche il Governo ad assumere iniziative immediate in relazione all'avvenuta semina di mais geneticamente modificato, su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare ogni forma di possibile contaminazione ambientale e delle produzioni agricole locali;

sempre in data 11 luglio, a Bruxelles si è svolta la riunione del Comitato d'appello previsto dal regolamento n. 182/2011 sulla «comitologia», riconvocato dopo la riunione del 10 giugno 2013, per esprimersi in merito all'autorizzazione per gli utilizzi alimentari-mangimistici di tre nuovi OGM e, specificatamente: a) mais Mon89034x1507x-Mon88017x59122 e 8 sottocombinazioni; b) mais Mon89034x1507xNK603; c) polline derivante da mais Mon810;

la delegazione italiana in seno al Comitato d'appello ha votato contro l'autorizzazione al polline derivante da mais Mon810 e si è astenuta, insieme a Germania e Bulgaria, nella votazione per gli altri due prodotti;

tale voto è in netta contraddizione con quanto sostenuto e richiesto da due atti d'indirizzo e controllo parlamentare. Il primo ha riguardato l'approvazione di un ordine del giorno votato il 21 maggio 2013 dall'Assemblea del Senato, il secondo atto ha riguardato l'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera di una mozione parlamentare votata in data

11 luglio 2013, a cui si aggiunge il citato ordine del giorno approvato, lo stesso giorno, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché da quanto più volte dichiarato, in merito agli organismi geneticamente modificati, dal Ministro in indirizzo;

a seguito del voto espresso dall'Assemblea della Camera, in data 11 luglio, il Governo, nelle rispettive competenze delle deleghe ministeriali del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha adottato un decreto interministeriale in cui si vieta la coltivazione di mais Mon810 su tutto il territorio nazionale e il suddetto decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, sia a conoscenza di quel che è avvenuto in seno al Comitato d'appello, in premessa richiamato e, in caso affermativo, se abbia condiviso le motivazioni e i comportamenti della rappresentanza italiana;

per quali motivi il Governo, conseguentemente, non abbia trasmesso al Parlamento, così come previsto dal comma 3 dell'art. 4 della legge n. 234 del 2012, le relazioni informative relative alle riunioni del Comitato d'appello del 10 giugno e 11 luglio 2013;

per quali ragioni il decreto interministeriale, che reca l'adozione delle misure d'urgenza relative al divieto di coltivazione di mais Mon810, non sia stato a tutt'oggi pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, esponendo, di fatto, le coltivazioni del Friuli-Venezia Giulia ad un rischio sempre maggiore di contaminazione da organismi geneticamente modificati.

(3-00284)

FATTORI Elena, SERRA, CAPPELLETTI, ROMANI Maurizio, VACCIANO, SCIBONA, CATALFO, CASALETTO, BATTISTA, DE PIETRO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* – Premesso che:

il 21 maggio 2013 il Senato ha votato, quasi all'unanimità, un ordine del giorno (G1, testo 3) che impegnava il Governo a non coltivare Ogm (organismi geneticamente modificati) sul territorio italiano, con particolare riferimento al mais Mon810, già bandito in 7 Paesi dell'Unione europea, tra i quali Germania e Francia;

l'ordine del giorno impegnava il Governo ad adottare la clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 224 del 2003, di recepimento della direttiva 2001/18/CE, al fine di evitare in Italia ogni forma di coltivazione di Ogm, con riferimento anche al Mon810;

adottare la clausola di salvaguardia ha consentito alla Germania di non incorrere in infrazione e ha impedito impugnazioni di fronte alla Corte di giustizia europea;

al contrario il Governo italiano si è impegnato, a seguito di una mozione (1-00015) approvata alla Camera dei deputati il giorno 11 luglio 2013, ad emanare un decreto interministeriale per vietare la coltivazione del Mon810;

a parere degli interroganti il decreto interministeriale potrebbe essere oggetto di impugnazione;

risulta agli interroganti che il ritardo nella pubblicazione del decreto stesso avrebbe consentito, nelle more, una coltivazione in Friuli-Venezia Giulia, illecita per l'assenza dei presupposti normativi, di Mon810, suscitando rivendicazioni riportate dalle stampa;

in data 11 luglio 2013, a Bruxelles si è svolta la riunione del Comitato d'appello previsto dal regolamento (UE) n. 182/2011 sulla «comitologia», riconvocato dopo la riunione del 10 giugno 2013, per esprimersi in merito all'autorizzazione per gli utilizzi alimentari-mangimistici di tre nuovi Ogm e, specificatamente: mais Mon89034x1507xMon88017x59122 e 8 sottocombinazioni; mais Mon89034x1507xNK603; polline derivante da mais Mon810, a parere degli interroganti in contrasto con gli impegni presi di fronte al Parlamento;

ai sensi della legge n. 234 del 2012 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», la risultante di queste riunioni deve necessariamente essere portata a conoscenza del Parlamento attraverso la trasmissione allo stesso delle relazioni informative;

gli interroganti hanno più volte sollecitato il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di ottenere un'audizione per valutare l'opportunità di invocare la clausola di salvaguardia, richieste che ad oggi non hanno avuto seguito;

considerato che:

il CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura), istituito con decreto legislativo n. 454 del 1999, raccoglie le esperienze di 28 strutture di ricerca e sperimentazione agraria e delle rispettive 54 sedi operative periferiche. Il 22 marzo 2006, ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, è stato emesso il decreto di approvazione del «piano di riorganizzazione e razionalizzazione» deliberato dal consiglio di amministrazione del CRA. Il piano ha previsto l'attivazione di 4 dipartimenti cui afferiscono 15 centri di ricerca (di cui uno interdipartimentale) e 32 unità di ricerca;

il CRA ha contribuito alla redazione del *dossier* presentato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al Ministero della salute in tema di Ogm che è stato espressamente richiesto dal Ministero stesso come azione di coordinamento della documentazione presentata dal gruppo di lavoro interregionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano attivarsi per adottare la clausola di salvaguardia per il Mon810;

se intendano aggiornare il *dossier* del CRA relativamente agli effetti nocivi per la salute e l'agricoltura anche richiamando la clausola di salvaguardia;

quali siano i motivi per cui gli atti della riunione del Comitato d'appello non sono stati portati a conoscenza del Parlamento;

quali iniziative intendano assumere al fine di salvaguardare i territori oggetto di contaminazione in corso in Friuli-Venezia Giulia e quali siano gli opportuni sistemi di prevenzione e controllo messi in atto affinché si ponga fine alla semina di Ogm.

(3-00425)

RUVOLO. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la normativa italiana in materia di produzione e commercio delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi si basa sul decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719. All'articolo 4 si stabilisce che le bibite analcoliche vendute con il nome di frutta a succo (tra cui anche gli agrumi, arancio, limone e mandarino e simili) o recanti denominazioni che al frutto si richiamino, devono essere preparate con il succo di cui alla denominazione. Già tale norma stabiliva che le bibite dovessero avere, «per ogni 100 cc», un contenuto di succo naturale non inferiore a 12 grammi o della quantità equivalente di succo concentrato liofilizzato o sciroppato;

la successiva legge n. 286 del 1961, recante «Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia», stabilisce all'articolo 1 che tali bevande il cui gusto e aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi non possano essere colorate se non contengano anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento;

da ultimo l'articolo 8 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, ha stabilito, al comma 16 che «Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento»;

il comma 16-*bis* ha esteso l'innalzamento della soglia al 20 per cento anche in relazione alla legge n. 286 del 1961 sulle bevande con denominazione di fantasia;

il comma 16-*ter* ha peraltro chiarito che «Le disposizioni di cui ai commi 16 e 16-bis si applicano a decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-bis, prodotte prima della data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui ai medesimi commi 16 e 16-bis, stabilita

ai sensi del precedente periodo, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data»;

tale ultima prescrizione in ordine alle modalità di notifica dalle autorità italiane alla Commissione europea secondo le procedure relative alle norme e regolamentazioni tecniche è stata oggetto di rilievi da parte delle competenti Istituzioni europee in relazione al mancato rispetto della tempistica e con motivazioni in merito alla normativa vigente a livello di Unione europea;

in particolare, sono stati avanzati dubbi sul rispetto della direttiva 98/34/CE, del principio della libera circolazione delle merci e della direttiva 2001/112/CE;

la direttiva 2001/112/CE è stata da ultimo modificata dalla direttiva 2012/12/UE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana e reca prescrizioni volte a uniformare le procedure sugli ingredienti, i trattamenti e le sostanze autorizzate;

rilevato quindi che:

la normativa vigente a livello nazionale e di Unione europea ha un diretto impatto sul comparto economico della produzione degli agrumi, comparto di particolare rilevanza in alcune regioni italiane tra cui la Sicilia;

risulta che l'innalzamento della soglia percentuale sul contenuto di succo naturale di arancia e altri agrumi contenuta nel decreto-legge n. 158 del 2012 non sia stato effettivamente applicato, stanti i dubbi esistenti sulla compatibilità delle disposizioni nazionali con la normativa europea;

peraltro, tale soglia più alta si inquadra nell'ambito di un provvedimento che introduce norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande in un'ottica di promozione dello sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, come esplicitato dal titolo stesso del provvedimento d'urgenza,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, a livello interno e presso le competenti istituzioni dell'Unione europea, per giungere a una definizione della materia che contemperi le esigenze di rispetto delle procedure stabilite in sede di Unione europea, scongiurando eventuali procedure contenziose con la Commissione europea, con le istanze di tutela della salute dei consumatori e di sostegno economico all'importante comparto della produzione di agrumi in Italia.

(3-00431)

€ 1,00